



**Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto stipulato con l'OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. per il servizio di facchinaggio e trasloco – CIG Z5D27A0550.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.sa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare il comma 1 lettera a) dell'art. 106 del Codice in virtù del quale *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro"*;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

**Visto** il contratto CIG Z5D27A0550, stipulato con l'OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l., avente ad oggetto il servizio di facchinaggio e trasloco, autorizzato giuste Determinazioni direttoriali n. 764/2019, n. 656/2020 e n. 1375/2020 ed in scadenza al 31/12/2021;

**Considerato** che si tratta di Contratto "a consumo" che non è stato completamente utilizzato entro la data di scadenza del 31/12/2021 e che vi è la necessità di continuare ad usufruire dei servizi di facchinaggio e trasloco data l'esigenza di provvedere allo spostamento di alcuni uffici dell'AIFA presso altre sedi nel corso dell'anno 2022;

**Visto** il modulo 232\_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area Amministrativa prot. n. 0144465-13/12/2021-AIFA-AIFA-P, acquisito al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio

n. 0144467-13/12/2021-AIFA-AIFA-A, con il quale è stata richiesta la modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto CIG Z5D27A0550, stipulato con l'OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. per il servizio di facchinaggio e trasloco, senza alcun onere aggiuntivo rispetto alle somme previamente autorizzate con la sopra citata determina direttoriale di affidamento n. 764/2019;

**Preso atto** che è stata chiesta in particolare l'estensione della durata del contratto CIG Z5D27A0550 sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e non ancora interamente utilizzato e al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31/12/2022;

**Considerato** in merito che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto contratto CIG Z5D27A0550, il corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i servizi oggetto dello stesso è stabilito in € 39.500,00 oltre IVA e che *"L'AIFA non garantisce al Fornitore contraente un corrispettivo minimo. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato al Fornitore, a fronte di ogni servizio erogato su richiesta di AIFA, dietro presentazione di regolare fattura, sarà determinato in base ai prezzi unitari offerti"*;

**Visto** che, come indicato all'art. 2 comma 2 del contratto CIG Z5D27A0550, l'importo del predetto corrispettivo massimo ivi indicato è stato individuato sulla base di quantitativi che *"si riferiscono ad un fabbisogno presunto per 12 mesi e hanno valore puramente indicativo e non vincolante, potendo le quantità variare in più o in meno in relazione alle reali necessità di AIFA. L'AIFA, infatti, si riserva di richiedere, a suo insindacabile giudizio, i servizi secondo le reali necessità dell'AIFA che di volta in volta, si renderanno necessarie"*;

**Preso atto** che l'Ufficio Contabilità e Bilancio ha confermato che effettivamente alla data del 29/11/2021 l'importo contrattuale di € 39.500,00 oltre IVA non è del tutto esaurito essendo stato fatturato e pagato solo l'importo di € 13.367,50 oltre IVA e che, pertanto, residuano ancora € 26.132,50 oltre IVA;

**Vista** la Relazione del DEC del contratto CIG Z5D27A0550, prot. n. 0144455-13/12/2021-AIFA-AIFA-P, integrata con mail del 14/12/2021, con la quale ha richiesto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, l'estensione della durata del contratto in parola per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi a partire dal 01/01/2022, esprimendosi favorevolmente in merito alla regolare esecuzione dei servizi da parte dell'OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. quanto a qualità e tempistica delle prestazioni;

**Visto** il nulla osta rilasciato dal RUP in data 06/12/2021, sussistendo nel caso di specie tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici;

**Considerato** infatti che nel contratto CIG Z5D27A0550 è espressamente stabilito all'art. 3 comma 3 che *"In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto del presente Contratto, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale"*;

**Considerato**, altresì, che l'estensione della durata non altera la natura generale del contratto che resta immutato per ogni altra condizione contrattuale ivi prevista;

**Considerato** infine che non è previsto alcun onere aggiuntivo rispetto alle somme già autorizzate con la determina direttoriale di affidamento dei servizi in argomento n. 764/2019;

**Vista** l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l., del dirigente dell'Area amministrativa;

**Preso atto** della necessità di continuare ad usufruire dei servizi di facchinaggio e trasloco essendo previsti nel corso del 2022 traslochi che comporteranno lo spostamento di alcuni uffici dell'AIFA presso altre sedi;

Tutto ciò considerato e premesso,

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione della modifica della durata del contratto)**

1. È autorizzata la modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto stipulato con la società AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. (P.IVA 01954521009), con sede legale in Roma, via Gregorio VII – 00165, per i servizi di facchinaggio e trasloco - CIG Z5D27A0550.
2. Per effetto della presente modifica temporale la durata del contratto è estesa dal 01/01/2022 sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31/12/2022, salva diversa determinazione di AIFA.
3. Per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma previamente autorizzata a titolo di importo contrattuale massimo non garantito con la determina direttoriale n. 764/2019.

### **Art. 2**

#### **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 20/12/2021

**Il Direttore Generale**

**Nicola Maggini**  
Firmato da **Nicola Maggini** NICOLA  
Ruolo: 2.10.3.1 Direttore  
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  
Data: 20/12/2021 10:57:15

**Pubblicato sul profilo del committente in data** 21 / 12 / 2021 .